REGOLAMENTO (CEE) N. 3112/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2768/90 recante misure provvisorie applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dopo l'unificazione della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2768/90 della Commissione (2) autorizza l'ente di intervento tedesco a proseguire gli acquisti e le vendite a prezzo ridotto di latte scremato in polvere sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che, per le stesse motivazioni e alle stesse condizioni, è opportuno estendere tale autorizzazione anche allo smercio di latte scremato liquido e in polvere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2768/90 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. La Germania è autorizzata a mantenere, attingendo a fondi nazionali, alle stesse condizioni anteriori all'unificazione, gli aiuti a favore dello smercio di latte scremato, liquido e in polvere, prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a partire da latte di essa originario ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 15.